



CITTÀ DI RIVOLI

*CITTA' METROPOLITANA DI TORINO*

*Direzione Servizi al Territorio*

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETRICI**

**(TELEFONIA MOBILE, TRASMISSIONE DATI E DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA)**

## INDICE

<b>1 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>3</b>
<b>2 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 1 – Finalità.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 2 – Campo di applicazione.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 3 – Definizioni.....</b>	<b>5</b>
<b>3 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 4 – Procedure autorizzative.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 5 – Attività istruttoria.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 6 – Procedure ordinarie.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 7 – Procedure semplificate.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 8 – Impianti provvisori.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 9 – Comunicazione di entrata in esercizio.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 10 -Accesso agli atti.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 11 – Limiti di esposizione e valori di attenzione.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 12 – Obiettivi di qualità.....</b>	<b>12</b>
<b>4 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 13 – Individuazione delle aree sensibili e definizione delle zone per la localizzazione degli impianti radioelettrici.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 14 – Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e di telecomunicazioni.....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 15 – Criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva.....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 16 -Programma localizzativo dei gestori.....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 17 -Modalità di redazione e presentazione del programma localizzativo.....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 18 -Clausole di riservatezza.....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 19 – Impianti esistenti.....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 20 –Aggiornamenti.....</b>	<b>17</b>
<b>5 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 21 – Spese per attività istruttorie.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 22 – Controlli.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 23 – Cartografia degli impianti.....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 24 – Sanzioni.....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 25 – Esecutività.....</b>	<b>18</b>

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”;
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2004, n. 15-12731 “Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 112-13293 “D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante “Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici”. Rettifica all’Allegato numero 1 per mero errore materiale”;
- Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 19-13802 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione;
- Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 39-14473 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l’esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 16 – 757 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazione e del parere tecnico”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 63 – 6525 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Prime indicazioni sui controlli di cui all’ articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva;
- Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 25 – 7888 Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti;
- Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2008, n. 43 – 9089 Modificazione della D.G.R. n. 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti";

- Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 86 – 10405 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica;
- Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2009, n. 24 – 11783 Legge regionale 3 agosto 2004, 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;
- D.D. Regionale 9 Luglio 2014, n.218 che recepisce il “ Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni”.

## **FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 1 – Finalità**

1. Con il presente regolamento il Comune intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione, fonia e dati di tipo mobile e di telecomunicazione e diffusione sia sonora che televisiva. Inoltre si intende minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 36/2001 e dell'art. 7, comma 1 della L.R. 19/2004.

### **Art. 2 – Campo di applicazione**

1. Il rispetto del presente regolamento si applica agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione di cui all'art.2 comma 1 della L.R.19 con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, di nuova installazione o per i quali vengano richieste modifiche delle caratteristiche.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- agli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt (qualora non inseriti nei programmi localizzativi dei gestori) con obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
- agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM); (L.R. 19/2004, art.2 comma 3);
- nel caso di impianti punto – punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 W, i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto compilata uniformemente al modello in allegato 2 di cui alla DGR n. 19-13802 del 02.11.2004;
- nel caso di impianti e di apparecchiature con potenza al connettore in antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'ARPA . (L.R. 19/2004, art.2 comma 3) esclusivamente

comunicazione della tipologia dell'impianto compilata uniformemente al modello in allegato 3 di cui alla DGR n. 19-13802 del 02.11.2004;

- nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici, agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della L. 36/2001.

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni si definiscono:

- a) **Gestore**: singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare e/o servizio radiotelevisivo;
- b) **Stazioni e sistemi di impianti radioelettrici**: uno o più trasmettitori nonché ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori ivi comprese le apparecchiature accessorie necessari ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione e/o radioastronomia;
- c) **Impianto per telefonia mobile**: stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con il servizio di telefonia mobile;
- d) **Impianto fisso per radiodiffusione**: stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- e) **Esposizione**: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- f) **Limite di esposizione**: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- g) **Valore di attenzione**: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della L. 36/01. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- h) **Obiettivi di qualità** sono:
  - 1. i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
  - 2. i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della L.R. 36/01, ai fini della progressiva mitigazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- i) **Esposizione dei lavoratori**: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- l) **Esposizione della popolazione**: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Ad eccezione dell'esposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) della L.R. 36/01 e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.

2. In accordo con la D.G.R n. 16-757 del 5 settembre 2005 si definiscono altresì:

- a) **Aree sensibili**: aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute o alla popolazione infantile per le quali la pubblica amministrazione prevede l'adozione di localizzazioni alternative;
- b) **Catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico**: archivio informatizzato contenente i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;

- c) **Esercizio degli impianti fissi radioelettrici**: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;
- d) **Livello di esposizione**: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;
- e) **Regolamento comunale**: provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. 16-757 del 05 settembre 2005;
- f) **Programma localizzativo**: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio di un comune o di più comuni.

## PROCEDURE AUTORIZZATIVE

### Art. 4 – Procedure autorizzative

1. Il presente articolo definisce le procedure per installazione e modifica degli impianti di telefonia mobile, telecomunicazioni e di radiodiffusione sonora e televisiva.
2. Si definisce come procedura ordinaria la richiesta di Autorizzazione e come procedura semplificata la presentazione della S.C.I.A, come descritte ai successivi articoli 6 e 7.
3. Nel caso di impianti per telecomunicazioni, i soggetti interessati presentano al Comune e contestualmente all'ARPA, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, o S.C.I.A nei casi previsti, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie.
4. Nel caso di impianti per radiodiffusione, le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all'ARPA, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie e gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.
5. Al momento della presentazione diretta dell'istanza che viene presentata tramite il SUAP, il quale poi la inoltra al Servizio Urbanistica ed Edilizia ed all'ARPA per quanto di rispettiva competenza, il Servizio Urbanistica ed Edilizia indica al richiedente il nome del Responsabile del Procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione, contestualmente alla richiesta di parere, che si riterrà acquisito per silenzio-assenso, decorsi i giorni previsti per legge.
6. Il Comune procede all'istruttoria della pratica, come previsto dall'art. 5, e al successivo rilascio dell'Autorizzazione all'installazione di impianti di telecomunicazioni e di radiodiffusione sonora e televisiva secondo le modalità e le procedure di cui all'art 87 del D.Lgs. 259/2003 e dalla L.R. 19/2004, come stabilito dagli artt. 6 e 7 ovvero dell'art.87bis del D.Lgs 259/2003 laddove applicabile.
7. La competenza al rilascio dell'autorizzazione è del Servizio Urbanistica ed Edilizia.
8. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'istruttoria tramite l'Albo Pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.
9. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione, e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie, le modifiche degli impianti già provvisti di titolo

autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

10. Il S.U.A.P. trasmette all'ARPA Piemonte e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati e dei provvedimenti di diniego.

11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo espresso, oppure dalla formazione del silenzio - assenso.

12. Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune, all'ARPA e al CORECOM la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza, nei modi previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella S.C.I.A. con la comunicazione di entrata in esercizio, secondo le modalità e le procedure dell'art. 8 del presente Regolamento, utilizzando la modulistica prevista dalla normativa vigente e disponibile presso gli Uffici competenti.

13. Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

14. Sono esclusi dalle procedure autorizzative gli impianti riportati nell'articolo 8.

## **Art. 5 – Attività istruttoria**

1. Le istanze di autorizzazione e le S.C.I.A. dovranno essere prodotte conformemente alla modulistica prevista dalla normativa vigente e disponibile sul portale SUAP, e dovranno essere corredate della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni del Comitato Elettrotecnico Italiano.

2. Non potranno essere accolte istanze o S.C.I.A. per impianti non inseriti nei Programmi Localizzativi. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel Programma Localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

3. L'istanza, ovvero la S.C.I.A., oltre alla documentazione prevista dalla modulistica della legge regionale e successive delibere di giunta, deve essere corredata di estratto della cartografia allegata al presente regolamento, del PRGC e, unicamente in caso di nuova installazione o di ristrutturazione del manufatto (recinzioni, pali, cabine,...), di planimetria in scala 1:100 della struttura dell'impianto.

4. Il Responsabile del Procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al presente comma riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale, compresa quella eventualmente richiesta nel parere dell'ARPA.

5. La mancata produzione delle integrazioni entro i termini indicati comporta il rigetto dell'istanza presentata. E' fatto salvo il diritto di riproporre l'istanza successivamente.

6. Nel caso un Ente interessato abbia espresso motivato dissenso, il Responsabile del Procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione del dissenso, una Conferenza di Servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti degli Enti interessati, nonché i soggetti preposti ai controlli ed un rappresentante dell'Ente dissenziente.

7. La Conferenza di Servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della Conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle Comunicazioni.

8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla Conferenza di Servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

9. Le istanze di autorizzazione e le S.C.I.A. di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora entro il termine del silenzio assenso dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego, fatta eccezione per il dissenso di cui al capoverso successivo.

10. Il Comune emetterà un provvedimento di diniego, preceduto da specifico preavviso (ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.), nei seguenti casi:

- a) casi di localizzazioni vietate indicate nel presente Regolamento;
- b) mancanza della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni per impianti di radiodiffusione;
- c) parere tecnico contrario dell'A.R.P.A.;
- d) difformità progettuali dell'impianto radioelettrico in rapporto alle norme edilizie stabilite dal P.R.G.C. e dal Regolamento Edilizio vigenti del Comune di Rivoli, agli strumenti normativi territoriali sovracomunali, nonché rispetto alle norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali, delle aree protette e del paesaggio;
- e) decisione sfavorevole della Conferenza dei Servizi convocata nei casi indicati in precedenza nel presente articolo;
- f) assenza della sottoscrizione di specifica convenzione per la locazione del sito per l'installazione dell'impianto radioelettrico (siti di proprietà comunale);
- g) assenza del titolo di proprietà o contratto di locazione o assenso del proprietario dell'area dove si intende installare l'impianto (siti di proprietà privata).

## **Art. 6 – Procedure ordinarie**

1. La procedura ordinaria implica istanza di Autorizzazione e viene presentata da:

- Impianti di telecomunicazioni con  $P > 20W$  in:
  - zona neutra
  - zona di installazione condizionata
  - zona di vincolo
  - fasce rispetto pozzi, strade e corsi d'acqua



- aree con presenza di edifici residenziali, indipendentemente dalla classificazione.
- 2. Il procedimento si conclude entro 90 giorni, salvo richiesta di integrazioni.
- 3. E' altresì necessaria la procedura ordinaria, per l'installazione degli impianti di telecomunicazione con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, anche per tutte le aree con presenza di edifici a destinazione residenziale o utilizzati ai fini residenziali, indipendentemente dalla loro classificazione riportata sulla tavola allegata al presente Regolamento.
- 4. Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.
- 5. L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale.
- 6. Il S.U.A.P. , ricevuto il parere positivo dell'ARPA, rilascia l'Autorizzazione anche sulla base dei programmi localizzativi; l'Autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale. Il Comune può rilasciare l'Autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.
- 7. Per le procedure ordinarie, il Comune rilascia l'Autorizzazione ovvero emette il provvedimento di diniego entro 90 giorni, salvo interruzione dei termini per richieste di integrazioni, secondo quanto previsto nell'art.5.

## **Art. 7 – Procedure semplificate**

1. La procedura semplificata implica la presentazione di una SCIA e può essere attivata in caso di:
  - a) Impianti con  $P < 20W$  in:
    - zona neutra
    - zona di installazione condizionata
    - aree con presenza di edifici residenziali, indipendentemente dalla classificazione.
  - b) Impianti in zone di attrazione
  - c) Impianti in zone neutre che, secondo dichiarazione asseverata, propongono l'applicazione delle MTD (Migliori Tecnologie Disponibili o BAT – Best Available Technology)
  - d) Sostituzione in zona neutra di impianti esistenti anche con  $P > 20W$  con diminuzione dell'esposizione della popolazione
  - e) Realizzazione in zona condizionata, neutra o di attrazione di:
    - impianti nuovi che ne sostituiscono di obsoleti (proposti dal Comune o compresi nei piani di localizzazione)
    - impianti microcellulari
    - impianti che sostituiscono tecnologie in dismissione
    - impianti radiotelevisivi che utilizzano multiplexing
  - f) Impianti fissi con  $P \leq 5W$  compresi nel programma localizzativo
  - g) Nelle zone di vincolo e aree sensibili, con le prescrizioni di cui agli artt 14 e 15 la realizzazione di:
    - impianti che propongono MTD (perizia asseverata)

- sostituzione di impianti esistenti con diminuzione della popolazione esposta
  - realizzazione impianti microcellulari, multiplexing e in sostituzione di altri obsoleti e con tecnologie in dismissione
  - impianti fissi  $P \leq 5W$
2. Non è derogabile, per tutte le richieste soggette a procedura semplificata, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.
  3. I gestori o i proprietari trasmettono, per conoscenza, la S.C.I.A. al CORECOM, corredata esclusivamente della scheda tecnica dell'impianto.

### **Art. 8 – Impianti provvisori**

1. Gli impianti provvisori sono impianti mobili, ovvero installati su strutture mobili e ricollocabili, utilizzati per un tempo prestabilito di durata massima inferiore a 30gg. Vengono utilizzati:
  - a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario alla manifestazione;
  - per sopperire all'aumento di traffico in particolari periodi dell'anno.
2. Per installare impianti mobili è necessario presentare al Comune 30 giorni prima una comunicazione corredata da:
  - parere Arpa;
  - descrizione iniziativa e sua durata, specificando tempi e modi di installazione dell'impianto;
  - localizzazione impianto su cartografia 1:5000;

### **Art. 9 – Comunicazione di entrata in esercizio**

1. Le comunicazioni di entrata in esercizio degli impianti devono essere presentate, prima dell'attivazione degli stessi, al Comune di Rivoli mediante il SUAP, che le trasmette al Servizio Urbanistica ed Edilizia ed all'Ufficio Ambiente, utilizzando la modulistica prevista dalla normativa vigente e presente sul portale telematico del SUAP.
2. Per ciascun impianto regolarmente autorizzato e installato, il soggetto gestore dovrà fornire apposita comunicazione al Comune, così come previsto dalla normativa vigente.
3. I proprietari degli apparati di radioamatore, trasmettono al Comune, all'ARPA e al CORECOM l'apposito modello.
4. Nel caso di impianti e di apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, i proprietari o i gestori trasmettono all'ARPA e al Comune l'apposito modello, con almeno 30 giorni di anticipo.
5. Nel caso di installazione o modifica di impianti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, le stesse trasmettono al Comune il modello previsto, fatta salva la necessità dell'istanza di autorizzazione o della S.C.I.A. per le parti strutturali, compatibilmente con la normativa nazionale vigente.

6. Nel caso dei seguenti impianti:

- a. impianti punto – punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 W;
- b. Wireless-LAN (Local Area Network), meglio noti come WI -FI (Wireless Fidelity), definiti come impianti in tecnologia digitale per accesso radio (wireless) a reti locali (LAN), sulle frequenze di 2,45 Ghz, standard IEEE, versione 802.11b, con potenza massima al connettore d'antenna dell'hot spot pubblico pari a 0,1 watt;
- c. Punto - Multipunto (PMP), definiti come impianti per sistema di collegamento, interno alla rete esistente, fra una singola stazione base (Master Station MS), localizzata in una posizione fissa ed un numero multiplo di stazioni periferiche terminali (Terminal stations TS), posizionate in altrettanti punti fissi, collegati in visibilità ottica a detta stazione base (riferimento Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Delibera n. 715/00/CONS, autorizzazioni per la sperimentazione di sistemi punto-multipunto nella banda 40,5 -42,5 Ghz), con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 watt;
- d. impianti fissi per telecomunicazioni mobili dedicati a coperture indoor, definiti come impianti per sistemi che incrementano il segnale esistente dei sistemi GSM e UMTS all'interno di edifici pubblici e privati (ad esempio sedi aziendali, locali commerciali, centri convegni, palazzetti sportivi, etc.) per il miglioramento della qualità del servizio, con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 watt,

i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, con il formato MSI. Nel caso degli impianti di cui al punto d) i gestori o i proprietari allegano anche la dichiarazione dell'altezza del centro elettrico rispetto al piano di calpestio. Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.

7. Nel caso di impianti fissi con potenza efficace in antenna uguale o inferiore a 5 W e di impianti e di apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile i proprietari o i gestori trasmettono, tramite il SUAP telematico al Comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, con il formato MSI. e mappa della zona circostante il punto di installazione. Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.

8. Nel caso di installazione o modifica delle caratteristiche degli impianti radioelettrici di potenza non superiore a 10 Watt e dimensione superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati i proprietari o i gestori trasmettono, tramite il SUAP telematico al Comune e all'ARPA esclusivamente Autocertificazione di Attivazione allegando la scheda tecnica dell'impianto, i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, con il formato MSI e la mappa della zona circostante il punto di installazione. Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.

## **Art. 10 – Accesso agli atti**

1. Il Comune assicura alla cittadinanza e agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.lgs n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

### **Art. 11 – Limiti di esposizione e valori di attenzione**

1. Per gli impianti installati che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003, di seguito riportata, intesi come valori efficaci.

Tabella 1

Limiti di Esposizione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m <sup>2</sup> )
0,1<f<3 MHz	60	0,2	-
3<f<3000 MHz	20	0,05	1
3<f<300 GHz	40	0,01	4

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del DPCM 8 luglio 2003, di seguito riportata.

Tabella 2

Limiti di Esposizione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m <sup>2</sup> )
0,1 MHz <f<300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz -300 GHz )

3. I valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

### **Art. 12 – Obiettivi di qualità**

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione a campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003, di seguito riportata. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Tabella 3

Obiettivi di qualità	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m <sup>2</sup> )
0,1 MHz <f<300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz -300 GHz )

2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

### **CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE**

#### **Art. 13 – Individuazione delle aree sensibili e definizione delle zone per la localizzazione degli impianti radioelettrici**

Il presente regolamento definisce la aree relative alla localizzazione degli impianti radioelettrici, come riportato nel seguito, distinguendo gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni dagli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, per le sole zone di vincolo.

#### ***1. Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione***

##### ***Aree sensibili:***

- a) singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche);
- b) singoli edifici scolastici;
- c) singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari);
- d) residenze per anziani;
- e) pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, ecc), come indicate all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".

##### ***Zone di installazione condizionata - aree aventi le seguenti caratteristiche:***

- a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- c) area definita "centro storico" come da Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);
- d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);

e) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

***Zone di attrazione - aree aventi le seguenti caratteristiche:***

- a) aree esclusivamente industriali;
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c) aree individuate autonomamente dall'Amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

***Zone neutre:*** il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

## ***2. Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva***

***Aree sensibili:***

- a) singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche);
- b) singoli edifici scolastici;
- c) singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari);
- d) residenze per anziani;
- e) pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, ecc), come indicate all'articolo 3, comma 2, del DPCM 8 luglio 2003.

***Zone di vincolo - aree aventi le seguenti caratteristiche:***

- a) area definita "centro storico" come da P.R.G.C.;
- b) tutto il Centro abitato così come definito dal Comune di Rivoli per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

***Zone di installazione condizionata - aree aventi le seguenti caratteristiche:***

- a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- d) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

***Zone di attrazione - aree aventi le seguenti caratteristiche:***

- a) aree esclusivamente industriali;
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c) aree individuate autonomamente dall'Amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

***Zone neutre:*** il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione.

#### **Art. 14 – Criteri e misure di cautela per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e di telecomunicazioni.**

1. Nelle aree sensibili l’installazione di impianti è totalmente vietata.
2. Il divieto di installazione di impianti può essere derogato sui singoli beni classificati come aree sensibili. Tale deroga è soggetta a specifici accordi tra l’Ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti che, per l’attività in essi svolta, richiedono una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell’attività stessa, secondo quanto di seguito previsto per le zone di installazione condizionata.
3. Il Comune, all’interno delle zone di installazione condizionata, può rilasciare l’Autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni, e comunque causando il minor impatto paesaggistico possibile.
4. All’interno delle zone di attrazione il Regolamento prevede procedure semplificate per l’installazione di impianti così come indicato all’art. 7.
5. All’interno delle zone neutre l’installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni, così come le relative istanze seguono l’iter previsto dalle normative vigenti. In tali zone, inoltre, le istanze di installazione di impianti possono prevedere procedure semplificate, così come specificato all’art. 7.

#### **Art. 15 – Criteri e misure di cautela per l’installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva**

1. Nelle aree sensibili l’installazione di impianti è totalmente vietata.
2. Nelle zone di vincolo l’installazione degli impianti è totalmente vietata.
3. Il divieto di installazione di impianti può essere derogato sui singoli beni classificati come zone di vincolo e aree sensibili. Tale deroga è soggetta a specifici accordi tra il Comune e i gestori o i proprietari degli impianti nel solo caso in cui si debba assicurare la copertura radioelettrica, secondo quanto di seguito previsto per le zone di installazione condizionata.
4. Il Comune, all’interno delle zone di installazione condizionata, può rilasciare l’Autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni, e comunque causando il minor impatto paesaggistico possibile.
5. All’interno delle zone di attrazione il Regolamento prevede procedure semplificate per l’installazione di impianti così come indicato all’art. 7.
6. All’interno delle zone neutre l’installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni, così come le relative istanze seguono l’iter previsto dalle normative vigenti. In tali zone, inoltre, le istanze di installazione di impianti possono prevedere procedure semplificate, così come specificato all’art. 7.

#### **Art. 16 – Programma localizzativo dei gestori.**

1. I programmi localizzativi sono presentati annualmente, secondo le modalità previste all'art. 17, dai gestori di impianti.
2. Per localizzazione si intende l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dell'impianto.
3. Il programma localizzativo contiene una Relazione nella quale si descrive la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti, ecc...) indicando, facoltativamente, l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.
4. Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 19/2004. Sono tuttavia inclusi nel programma localizzativo anche gli impianti fissi non soggetti ai criteri di autorizzazione, descritti all'art. 7, e alle spese per attività istruttorie di cui all'art. 21, al solo fine della valutazione del programma localizzativo.
5. L'individuazione dei siti di localizzazione degli impianti per radiodiffusione deve essere effettuata in coerenza con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fatte salve le competenze dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

#### **Art. 17 – Modalità di redazione e presentazione del programma localizzativo.**

1. I gestori presentano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma localizzativo al Comune di Rivoli, Ufficio Ambiente, in copia, alla Città Metropolitana di Torino, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.
2. La presentazione del programma, nel caso in cui i gestori non abbiano intenzione di installare nuovi impianti o di modificare gli esistenti, consisterà in un semplice riepilogo degli impianti già in funzione.
3. Il programma localizzativo annuale, oltre a quanto previsto dall'art. 16, è così composto:
  - a) planimetria generale con le seguenti caratteristiche:
    - scala 1/10.000, con l'indicazione dell'intero territorio comunale e di porzioni significative dei territori dei comuni confinanti;
    - indicazione, nelle planimetrie di cui al punto 1, dei propri siti in servizio, anche se ricadenti nei comuni confinanti;
    - individuazione delle aree circoscritte di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dei nuovi impianti;
  - b) relazione tecnica riportante:
    - le specifiche delle caratteristiche tecniche degli impianti ipotizzati;
    - l'indicazione delle ragioni che sorreggono l'incremento della rete e che hanno determinato la scelta del sito;
    - l'evidenziazione delle possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti.



4. Tutti gli elaborati, accompagnati da lettera di presentazione riportante l'elenco degli allegati, devono essere presentati mediante invio alla casella di p.e.c. del Comune, sottoscritti digitalmente dal soggetto richiedente.
5. L'Ufficio Ambiente provvede alla valutazione dei programmi localizzativi verificandone la conformità con il presente regolamento.
6. Entro 15 giorni dal ricevimento del programma localizzativo da parte dei gestori, l'Ufficio Ambiente può richiedere integrazioni documentali conformemente alle prescrizioni del presente articolo. La mancata produzione da parte del gestore delle integrazioni richieste entro i termini indicati costituisce motivo di inefficacia del programma stesso.
7. I programmi vengono poi validati con determinazione dirigenziale.
8. Dell'avvenuto deposito viene data informazione mediante pubblico avviso all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale.
9. Il Comune, ove ne ravvisi la necessità, può organizzare un incontro con tutti i gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti su medesime strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema. Di tale incontro viene redatto apposito verbale che sarà allegato alla suddetta determinazione di approvazione dei programmi localizzativi.
10. I gestori possono altresì integrare il programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

#### **Art. 18 – Clausole di riservatezza.**

1. Il Comune adotta le iniziative di informazione e pubblicizzazione delle istanze e dei titoli autorizzativi, limitatamente alla regolamentazione comunale e all'esito del confronto con il programma del gestore, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

#### **Art. 19 – Impianti esistenti.**

1. Nel caso di impianti o di reti di impianti, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e per i quali non siano ancora state presentate la comunicazione di entrata in esercizio e la dichiarazione di conformità, queste saranno presentate, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 4 e all'art. 9, utilizzando i modelli disponibili presso gli Uffici competenti, entro 60 giorni allo sportello SUAP.

#### **Art. 20 – Aggiornamenti**

1. Premesso che l'articolazione in aree e zone definite dal presente Regolamento (cfr. tavola allegata) è stata effettuata in base alle destinazioni del Piano Regolatore Comunale ed agli usi in atto, la medesima è da intendersi aggiornata automaticamente ad ogni variazione urbanistica o degli usi successiva a quella vigente. Saranno comunque garantiti formali aggiornamenti periodici dell'allegato tecnico.

## **DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 21 – Spese per attività istruttorie**

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, per ogni singola installazione sono quelle del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 ottobre 2016, pubblicato nella G.U. n. 258 del 04/11/2016, oltre ai diritti di segreteria di competenza del comune, qualora dovuti.

### **Art. 22 – Controlli**

1. Ai fini dell'attuazione della Legge Regionale 19/04, il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie, avvalendosi dell'ARPA nel quadro dei propri compiti.

2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

- a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
- b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
- c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui all'articolo 16 e il controllo a campione degli stessi.

3. Gli esiti delle attività di controllo sono comunicati all'Autorità Sanitaria locale ed alla Città Metropolitana di Torino.

4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio Sanitario Nazionale.

5. La Città Metropolitana di Torino ha la facoltà di disporre verifiche generali in ordine alla coerenza tra gli atti di programmazione e sviluppo delle reti degli impianti e gli obiettivi di qualità conseguiti nonché all'attuazione dei piani di risanamento.

6. Previ accordi specifici, il Comune può prevedere speciali forme di monitoraggio di tutte le S.R.B. situate sul territorio comunale sulla base delle informazioni contenute nel catasto degli impianti, predisponendo un rapporto periodico contenente lo stato dell'ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico. Il Comune, in tal caso, assicura la pubblicazione del rapporto.

### **Art. 23 – Cartografia degli impianti**

1. Presso la Direzione Servizi al Territorio vengono curati l'implementazione e l'aggiornamento della cartografia comunale delle sorgenti fisse di campo elettromagnetico per quanto attiene l'ubicazione degli impianti e le loro caratteristiche tecniche.

2. La cartografia viene aggiornata mediante la stretta collaborazione con il catasto delle sorgenti gestito dalla Regione e dall'A.R.P.A., ai sensi della L.R. 19/04.

3. Ai fini della gestione della cartografia, i gestori, secondo le modalità prescritte dall'art. 9, sono tenuti alla compilazione della scheda tecnica contenente le specifiche delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, oltre alla localizzazione geografica dell'impianto in occasione

della comunicazione o della richiesta di autorizzazione per nuovi impianti o per modifiche a quelli esistenti.

#### **Art. 24 – Sanzioni**

1. Il Comune, in applicazione delle disposizioni della normativa vigente, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA, irroga le sanzioni quale Amministrazione preposta al rilascio delle autorizzazioni e ne introita i proventi.
2. Chiunque installi o modifichi un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli articoli 6 e 7, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 30.000 (trentamila) a euro 300.000 (trecentomila) e alla disattivazione dell'impianto con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. La mancata presentazione all'Amministrazione comunale della certificazione della conformità dell'impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente nei termini previsti dagli articoli 9, in caso di impianti nuovi, e 19, in caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000 (duemila) a euro 5.000 (cinquemila).
4. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto a impedire le funzioni dei soggetti preposti al controllo, sulla base delle comunicazioni dell'ARPA, è passibile di sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500 (cinquecento) a euro 2.500 (duemilacinquecento), salvo che il fatto costituisca reato.
5. Per tutte le altre violazioni al presente Regolamento si applicherà la sanzione amministrativa da euro 100 (cento) a euro 450 (quattrocentocinquanta).

#### **Art. 25 – Esecutività**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.